

## TRIBUNALE DI COSENZA Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali

Proc. n. 1/2019 S.I. (accordo di composizione della crisi)

Il giudice designato, dott.ssa Giusi Ianni

letta la proposta di accordo di composizione della crisi redatta nell'interesse di Garofalo Vincenzo e Mastroianni Maria Pasqualina;

richiamate le condizioni di ammissibilità della procedura, come evidenziate nel decreto del 17 aprile 2019;

preso atto delle integrazioni offerte dal ricorrente e dal gestore in ottemperanza all'invito di questo giudice;

osservato che la proposta integrata prevede il mantenimento fuori dal piano del debito derivante da mutuo con Banca Centro Cooperativo Centro Calabria (quale facoltà concessa da questo Tribunale in presenza di talune condizioni, quali la regolarità nel pagamento delle rate e la mancata decadenza dal beneficio del termine, comprovate dal ricorrente in via integrativa); il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione e di quelli privilegiati; in soddisfacimento in percentuale non astrattamente irrisoria (25%) dei crediti chirografari; una durata che, pur eccedendo quella prevista come ragionevole dalle linee guida di questo ufficio, appare contenuta nel limite massimo di dieci anni e motivata dalla necessità, fino alla scadenza del mutuo, di pagare contemporaneamente la rata di mutuo e la rata del piano;

osservato che con la proposta integrata si è distinto, con riferimento ai crediti verso l'erario, il credito di Agenzia delle Entrate Riscossione da quello degli enti impositori; rilevato che, allo stato, non emergono atti in frode ai creditori, né ulteriori condizioni ostative all'apertura della procedura;

ritenuto, pertanto, di poter rimettere la proposta di accordo al vaglio dei creditori;

## **PQM**

1) FISSA l'udienza del 10 ottobre 2019 ore 9:45, con onere per il gestore della crisi di comunicazione entro 30 giorni prima dell'udienza ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta integrata e del decreto (si

precisa, con riferimento al credito di AER, che il diritto di voto in relazione al carico tributario e al netto, quindi, degli oneri di riscossione, deve essere espresso dai corrispondenti enti impositori e non dal concessionario, che avrà diritto di voto solo per le poste residue); i creditori faranno pervenire il consenso alla proposta nei venti giorni antecedenti l'udienza, nelle forme di cui all'art. 11, co 1, l. 3/2012; ove l'accordo sia raggiunto, il gestore, nei quindici giorni antecedenti l'udienza porrà in essere gli adempimenti di cui all'art. 12 comma 1 l. 3/12, con termine agli interessati per contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza; decorso tale ultimo termine il gestore trasmetterà al giudice, entro il giorno precedente l'udienza, la relazione, allegando le contestazioni ricevute e un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

## 2) DISPONE:

- a) che proposta e decreto siano pubblicati a cura del gestore (per il tramite dell'ufficio di presidenza) sul sito del Tribunale di Cosenza sezione procedure di sovra indebitamento;
- b) che proposta e decreto siano pubblicati nel registro delle imprese a cura della cancelleria, svolgendo il ricorrente attività di impresa;
- c) che, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del professionista delegato, presso gli uffici competenti;
- 3) AVVERTE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
  - 4) AVVERTE il debitore che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Cosenza, 20/07/2019

Il giudice Dott.ssa Giusi Ianni